



comune di
PRATO

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione - anno 2015

Visto la Legge n. 431 del 04/12/1998;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 265 del 06/04/2009;

Visto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 07/04/2011;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 22/05/2015.

Il Dirigente del Servizio
Rapporti con SdS, sociale e salute

rende noto

che a partire dal giorno 25 maggio 2015 fino al giorno 29 giugno 2015 compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale per il presente bando, per richiedere un contributo per l'integrazione del canone di locazione.

Art. 1 Requisiti

Alla data di pubblicazione del bando (25 maggio 2015) il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al suddetto bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.lgs. 286/98) e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008);
2. essere residente nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
3. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
4. non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.
5. non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
6. essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica e regolarmente registrato. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In questo caso il contributo è calcolato sulla base dell'importo che il richiedente corrisponde per quell'immobile.
7. essere in possesso di certificazione che attesti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) – calcolata ai sensi del DPCM 159/2013- non superiore a € 28.216,37. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del Bando (29 giugno 2015).

Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione, e sulla base dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE si determina la collocazione nelle seguenti fasce:

Fascia "A":

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 13.062,14 (corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2015);
- Incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

- Valore ISE compreso tra l'importo di € 13.062,14 e l'importo di € 28.216,37;

- Incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
 - Valore ISEE entro il limite di € 16.000,00;
8. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2015 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla effettiva disponibilità dell'alloggio;
 9. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio a "canone calmierato" realizzato con contributi pubblici;
 10. non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compreso i contributi previsti dalla Delibera GR 1088/2011 relativi alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. L'eventuale ricevimento dei suddetti nel corso dell'anno 2015 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo.

Art. 2

Criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

1. I valori ISE/ISEE assunti a riferimento riguardano la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare dell'anno 2013.
2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
3. In caso di ISE pari a zero oppure inferiore al canone di locazione, il richiedente deve dichiarare che usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarare, in modo dettagliato, le fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino dalla dichiarazione ISE, a pena di esclusione. Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici), nella domanda dovrà indicare le specifiche generalità di chi presta l'aiuto (nome, cognome, codice fiscale), modalità/finalità e quantificazione dell'aiuto.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, o da successivo atto modificativo del contratto, al netto degli oneri accessori.
5. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
6. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3

Nucleo familiare

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M.159/2013 e alle relative disposizioni attuative.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda e formazione della graduatoria e validità

1. La domanda, compilata e firmata dall'interessato, unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità della persona che ha firmato (art. 38, DPR 445/2000; art. 65, D.lgs. 82/2005), deve essere presentata entro e non oltre il giorno 29 giugno 2015 compreso, termine perentorio, pena l'esclusione della stessa, con le seguenti modalità alternative:
 - consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Prato (Piazza del Pesce, 9);
 - spedizione con raccomandata AR (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale) indirizzata a: **Comune di Prato, Ufficio Protocollo, Piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato**- in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
 - se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio all'indirizzo **comune.prato@postacert.toscana.it** . Tale comunicazione ha lo stesso valore di una raccomandata AR. Se il richiedente non dispone di un servizio di posta elettronica certificata ma possiede soltanto la posta elettronica normale, non è consentito l'invio della domanda da tale casella all'indirizzo di posta certificata del Comune.
2. La domanda, a pena di inammissibilità, deve riportare la firma leggibile del richiedente, unitamente ad una copia leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità o equipollente della persona che ha firmato, anche ai fini della veridicità della sottoscrizione. Risulterà inammissibile, pertanto, la domanda presentata in violazione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 445/2000. E' altresì inammissibile la domanda presentata in violazione del primo comma del presente articolo. L'inammissibilità della domanda non è sanabile in sede di ricorso.
3. Se la domanda di partecipazione al presente bando non sarà redatta sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Prato, la stessa risulterà inammissibile e non sanabile in sede di ricorso.

4. La domanda, a pena di esclusione, deve essere correttamente compilata, nonché corredata dai documenti indicati come obbligatori sul modulo di domanda approvato dall'Amministrazione Comunale: copia del contratto regolarmente registrato, dichiarazione che attesti la pronuncia della sentenza di separazione o l'omologa di separazione – nel caso in cui nel nucleo del richiedente siano presenti persone separate legalmente, copia di un documento di soggiorno di durata almeno annuale in corso di validità ed autocertificazione che attesti la residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o da almeno 5 anni sul territorio della Regione Toscana alla data di pubblicazione del bando (il certificato storico di residenza sarà acquisito d'ufficio per coloro che risiedono ininterrottamente nel Comune di Prato da almeno 5 anni) – nel caso di cittadini extra-comunitari o apolidi, dichiarazione che attesti l'accertamento dell'handicap grave di cui alla L. 104/1992, art. 3, comma 3 o dell'invalidità riconosciuta dall'autorità competente uguale o superiore al 67%.
5. La mancata compilazione, nel modulo di domanda, della dichiarazione relativa al possesso di beni mobili di valore complessivo (considerando l'intero nucleo familiare) superiore ad € 25.000,00 necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa, comporta l'esclusione della domanda
6. La mancata compilazione, nel modulo di domanda, della dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento (nei casi previsti dall'art. 2, comma 3 del presente bando) comporta l'esclusione della domanda.
7. Se la Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa alla situazione reddituale e patrimoniale dell'anno 2013 risulta sottoscritta oltre il termine di scadenza del bando (29 giugno 2015), la domanda sarà esclusa e non sanabile in sede di ricorso.
8. Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. Qualora più componenti del medesimo nucleo familiare presentino domanda, può essere accolta solo la prima in ordine di protocollo generale del Comune, tra quelle rispondenti ai criteri del bando e regolari in ogni loro parte.
9. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità, la congruità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procede alla stesura di una graduatoria provvisoria, che è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito del Comune e presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni, 1, angolo Piazza del Comune) dal giorno 27 luglio 2015 al giorno 10 agosto 2015 compreso.
10. La graduatoria è articolata in due fasce: fascia "A" e fascia "B".
All'interno delle rispettive fasce di appartenenza (art. 1, comma 7, del presente bando), le domande sono inserite in ordine decrescente in base alla percentuale d'incidenza calcolata dal rapporto del canone annuo sull'ISE e secondo i seguenti criteri di priorità (1 punto per ognuna delle seguenti condizioni di disagio in cui versa il nucleo familiare del richiedente alla data di pubblicazione del bando):
 - presenza di uno o più componenti con età superiore a 65 anni;
 - presenza di portatori di handicap grave (come definiti dalla L. 104/1992, art. 3, comma 3) o di uno o più soggetti con un'invalidità riconosciuta dall'autorità competente superiore o uguale a 2/3 (67%);
 - nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.
11. È possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria dal 27 luglio 2015 ed entro e non oltre il 10 agosto 2015 compreso indirizzando la domanda a: "Comune di Prato, Responsabile del Servizio Rapporti con SDS, Sociale e Salute, Via Roma 101, 59100 PRATO", con le modalità indicate dall'art. 4, comma 1, del bando. In sede di ricorso, i richiedenti esclusi ai sensi dei commi 4,5 e 6 del presente articolo possono integrare la domanda con i documenti o le dichiarazioni mancanti.
12. Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, entro il 15 Settembre 2015 è pubblicata la graduatoria definitiva e trasmessa alla Regione Toscana, dopo essere stata sottoposta all'approvazione della Commissione comunale formata da funzionari del Servizio Rapporti con SDS, Sociale e Salute e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari maggiormente rappresentative.

Art. 5

Entità del contributo

1. Il pagamento del contributo avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è così calcolato:
 - a) in ogni caso, non può superare il 70% del canone;
 - b) per la fascia "A" corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
 - c) per la fascia "B" corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
 Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; inoltre, come previsto dalla normativa vigente, è facoltà del Comune non destinare risorse alla fascia "B". La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.
2. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 6

Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare, a partire dal 14 Dicembre 2015 e non oltre il termine perentorio del 29 gennaio 2016 compreso, copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione (in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta), riferite all'anno 2015. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrati e vistati dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra. La documentazione di cui al presente comma deve essere inviata con le modalità indicate dall'art. 4, comma 1, del presente bando, senza attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Il contributo è corrisposto solo se la documentazione di cui al comma 2 sia presentata entro il termine perentorio del 29 gennaio 2016 ed il richiedente, alla medesima data, risulti in regola con il pagamento dell'imposta di registrazione (o in alternativa, cedolare secca) per tutto l'anno 2015 (o per tutta la durata del contratto, qualora inferiore).
4. Il contributo minimo corrisposto sarà di € 50,00 per tutti gli importi superiori a ZERO e compresi entro € 50,00.
5. Nel caso in cui dalla presentazione delle ricevute si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:
 - per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - per in canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.
6. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.
7. L'amministrazione procedente può prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. Il contributo è assegnato solo nei casi in cui le situazioni di morosità siano sanate, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto. Ai soli fini del presente bando, i canoni di locazione si intendono pagati solo se sono presentate le relative e regolari ricevute di locazione, nei termini di cui al comma 2.

Art. 7

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, regolarmente presentate ai sensi dell'art. 6, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all'Amministrazione.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il contributo teorico stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
4. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato risolto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, il richiedente dovrà attestare la cessazione anticipata del contratto di locazione, producendo idonea documentazione.

Art. 8

Autocertificazione, controlli e sanzioni

1. La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art. 71, DPR 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76, DPR 455/2000). L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso.
2. L'Amministrazione esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici competenti. Inoltre l'Amministrazione invia gli elenchi degli aventi diritto al contributo alla Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

3. L'Amministrazione verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito della detrazione fiscale del canone di locazione, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.
4. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 9

Informazioni e ritiro delle domande

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili presso:

- il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it) seguendo il percorso: Canali tematici > Sanità e Sociale > Casa: agevolazioni e contributi > Bando annuale contributi per l'affitto;
- URP Multiente: Corso Mazzoni 1 (angolo Piazza del Comune), Numero Verde 800.058.850
Orario: Lunedì e Giovedì: 9,00-13,00 e 15,00-17,00; Martedì, Mercoledì, Venerdì: 9,00-13,00. I suddetti orari, nei mesi di luglio ed agosto, potranno subire variazioni: consultare il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

Art. 10

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/1998 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 265/2009.